



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze

N. 9292/15 Prot.

Firenze, 17 settembre 2015

Al Signor Questore

Al Signor Comandante provinciale dei Carabinieri

Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza

Al Signor Comandante provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco

Al Signor Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato

Al Signor Responsabile del Dipartimento provinciale dell' A.R.P.A.T

Al Signor Comandante del NOE dei Carabinieri

FIRENZE

Ai Signori Comandanti della Polizia municipale della

Provincia di Firenze

Alla Sezione di Polizia giudiziaria

Aliquota ARPAT

Aliquota Corpo Forestale dello Stato

Aliquota Polizia Provinciale

e. p.c:

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze

Ai colleghi del GALS

OGGETTO: Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (introdotta dalla legge 22 maggio 2015 n. 68)

La legge 22 maggio 2015 n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) ha introdotto, nel T.U. 3 aprile 2006 n. 152, gli artt. 318 bis e segg. che prevedono una particolare disciplina allo scopo di eliminare le contravvenzioni in materia ambientale previste dal medesimo T.U., con conseguente estinzione del reato. Si tratta di una



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

procedura analoga a quella esistente per le contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni e prevista dal D.L.vo 758/1994.

L'art. 318 octies prevede che la nuova disciplina non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge (29 maggio 2015). Per valutare se il procedimento sia in corso, occorre fare riferimento non alla data di iscrizione della notizia di reato al registro notizie di reato, ma alla data di acquisizione da parte della polizia giudiziaria della notizia di reato o alla data di inizio delle indagini. Tale conclusione si impone non solo perché la nozione di procedimento, come delineato dal vigente codice di procedura penale, comprende anche la fase delle indagini preliminari, ma anche perché, diversamente opinando, la possibilità di usufruire della estinzione del reato si farebbe dipendere dalla tempestività o meno con cui è inoltrata o iscritta la notizia di reato.

L'istituto deve ritenersi applicabile, pur nel silenzio della norma, alle contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, anche alternativamente alla pena dell'arresto. Deve -invece- escludersene l'applicabilità alle contravvenzioni punite con dette pene congiuntamente.

L'art. 318 bis prevede come condizione di ammissibilità della procedura che la contravvenzione non abbia cagionato un *"danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"*.

L'esistenza della condizione ostativa deve essere valutata dall'organo di vigilanza al momento dell'accertamento del reato. Al fine di dare concretezza alla norma, occorre tener presente che ogni reato ambientale può determinare una situazione di pericolo di danno per l'ambiente. La condizione ostativa, quindi, rappresenta un *quid pluris* rispetto al pericolo generico. Un criterio soddisfacente per apprezzare l'esistenza della condizione ostativa non può che far riferimento alla possibilità che l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza possa rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente della condotta costituente reato, impedendo -così- il verificarsi in concreto di un danno o di un pericolo di danno per le risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

In altri termini, l'organo di vigilanza, dovrà non dare corso alla procedura prevista dagli artt. 318 bis e segg. laddove ritenga che si sia irrimediabilmente determinato un danno od un pericolo di danno alle risorse protette, senza alcuna possibilità di rimuovere la situazione impartendo le prescrizioni atte a fare cessare la situazione di pericolo o ad impedire la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

La sussistenza del danno o del pericolo di danno deve essere valutata con esclusivo riferimento alla condotta dell'autore del reato, in relazione al quale deve valutarsi l'applicabilità della procedura di estinzione amministrativa. Ove, cioè, tale condotta si inserisca in un più ampio contesto illecito, che abbia cagionato un danno od un pericolo di danno, addebitabile - però- solo ad altri soggetti, senza la corresponsabilità del soggetto autore del reato, a quest'ultimo è applicabile la procedura di estinzione amministrativa.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Nel caso di acquisizione di notizia di reato da parte dell' organo di vigilanza o di altro ufficio di polizia giudiziaria, questo deve inoltrare al Pubblico Ministero la relativa notizia, indipendentemente dall'attuazione della procedura finalizzata alla definizione in via amministrativa (art. 318 ter c. 4).

La notizia di reato deve contenere la segnalazione che si è proceduto (o si procederà) all'adozione della prescrizione ovvero, in caso contrario, le ragioni per le quali si ritenga di non adottare alcuna prescrizione. La segreteria del sostituto, cui sarà assegnato il relativo procedimento, comunicherà all' ufficio che ha inoltrato la notizia di reato il numero del registro notizie di reato. Nel caso di notizia di reato inoltrata mediante portale ndr ciò avverrà in automatico. Ad esso dovrà farsi riferimento nella trasmissione dei successivi atti relativi alle comunicazioni previste dall'art. 318 quater, concernenti la verifica dell'adempimento della prescrizione ed il pagamento della somma.

Quando la notizia di reato non sia acquisita dall' ARPAT o dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, che si ritiene assumano la qualità di enti specializzati competenti nella materia, l' ufficio che ha acquisito la stessa, dopo averla inoltrata al Pubblico Ministero, deve coordinarsi con uno di detti enti, al fine di impartire al contravventore la prescrizione, che deve essere "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata".

L'organo di vigilanza o l'ufficio di polizia giudiziaria che ha accertato il reato deve verificare se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e, in caso positivo, deve invitare il contravventore al pagamento in via amministrativa della sanzione pecuniaria predeterminata.

Lo stesso ufficio deve successivamente comunicare al pubblico ministero l'adempimento tempestivo della prescrizione e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria, o il mancato adempimento nei termini, al fine di consentire al Pubblico Ministero di formulare la richiesta di archiviazione o, in caso di mancata definizione, di esercitare l'azione penale.

Appare opportuno richiamare alcuni principi che sono stati elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro prevista dal D.Lvo 758/1994, certamente applicabili anche con riferimento alla procedura prevista dagli artt. 318 bis e segg.

- La prescrizione deve riferirsi alle misure atte a far cessare la permanenza del reato o ad eliminare gli effetti permanenti di un reato che abbia determinato una situazione potenzialmente pericolosa, o – comunque- a far cessare la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Si colloca – invece- al di fuori dell'oggetto della prescrizione l'invito a non reiterare la violazione, in quanto il dovere di osservare per il futuro la legge penale non ha bisogno – per così dire- di essere rinforzato dalla prescrizione dell'organo di vigilanza. In applicazione di tale principio e a titolo di esempio, nel caso di trasporto di rifiuti propri senza l'iscrizione all' Albo dei gestori ambientali, la



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

prescrizione dovrà riferirsi solo allo smaltimento dei rifiuti trasportati in conformità alla normativa e non – invece- all'iscrizione all' Albo.

- E' ben possibile che, secondo una valutazione rimessa all'organo di vigilanza, condizionata dalle particolarità del caso concreto, non ci siano misure specifiche da prescrivere. Tale eventualità, da un lato, non condiziona l'esercizio dell'azione penale, che è invece condizionato, per un limitato periodo di tempo, solo nel caso in cui, all'opposto, l'organo di vigilanza impartisca al trasgressore una prescrizione di regolarizzazione. Dall'altro, essa non può impedire al contravventore di usufruire del beneficio dell'estinzione del reato. Per le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 15, comma terzo D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, la procedura è applicabile anche alle fattispecie cosiddette a condotta esaurita, ossia in presenza di reati istantanei già perfezionatisi, nonché nei casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza. Al fine di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui agli art. 318 bis e segg., deve farsi ricorso ad un'applicazione analogica dell'art. 15 citato anche alle contravvenzioni in materia ambientale. Ne consegue che in tali ipotesi, l'Ufficio che ha inoltrato la notizia di reato deve procedere, pur in assenza di prescrizione, all'ammissione del contravventore al pagamento della somma prevista dall'art. 318 quater c. 2.
- Il termine di trenta giorni per il pagamento della somma è perentorio.

Il Procuratore aggiunto

Francesco Rappalardo

Il Procuratore della Repubblica

Giuseppe Creazzo